

Questa disposizione, applicabile in forza dell'art. 72 anche quando gli eredi siano cittadini di razza ebraica discriminati, aiuta a ricavare i seguenti corollari: a) che il cittadino di razza ebraica serba la proprietà o la disponibilità, per atti *mortis causa*, di tutti i beni denunziati sino al momento del passaggio definitivo all'Ente di gestione o liquidazione immobiliare, e fra i beni denunziati (è ovvio), si comprendono anche quelli in eccedenza; b) che la denuncia non attribuisce alcun diritto di proprietà all'E.G.E.L.I. sui beni costituenti la quota eccedente; altrimenti sarebbe inconcepibile che i beni potessero, in base alla norma in esame, pervenire senza alcuna limitazione all'erede dopo la denuncia, purché prima dell'attribuzione definitiva all'Ente; c) che l'applicazione della legge razziale dopo la morte del cittadino di razza ebraica, avvenuta nel periodo intercorrente tra la denuncia e l'attribuzione definitiva all'Ente, deve farsi non più nei rapporti del *de cuius* ma all'erede, tanto è vero che la condizione razziale di questo ultimo determina l'applicazione o meno della legge medesima, la quale verrebbe altrimenti a trovarsi in contrasto con se stessa, ove si ammettesse una limitazione patrimoniale nei confronti di colui che, essendo scomparso dalla scena del mondo, non può più esercitare alcuna attività economica e sociale.

Insomma se il decesso del dottor Rimini fosse avvenuto dopo la definitiva ripartizione, i beni, una volta usciti dal suo patrimonio, non avrebbero potuto trasmettersi ai suoi eredi; invece essendosi la morte verificata prima della definitiva ripartizione, egli serbò sino all'ultimo la proprietà dell'intero suo patrimonio e così poté trasmetterlo agli eredi.

Per quanto si è finora venuto osservando, cade l'obiezione prospettata dall'E.G.E.L.I., nel senso che il trasferimento ad esso dei beni compresi nella quota eccedente debba sempre avvenire sulla base della situazione patrimoniale quale esisteva nell'undici febbraio 1939 (data di entrata in vigore del regio decreto-legge), e che quindi gli eredi non possono raccogliere se non i beni del *de cuius* compresi nella quota consentita; per contrario chiaramente risulta che la legge, sino al momento dell'effettivo trapasso dei beni all'Ente, tiene conto di ogni aumento che si verifica rispetto alla persona del proprietario del patrimonio immobiliare, facendo dipendere l'applicazione o meno delle norme dalla sua posizione patrimoniale (ad esempio, art. 44 regio decreto-legge citato).

Vero è che una circolare 8 agosto 1940 n. 191 emanata dal Ministero delle finanze su conforme parere del Ministero Grazia e Giustizia, starebbe a suffragare la tesi dell'E.G.E.L.I., facendo salvo soltanto il disposto di cui all'art. 30 del regio decreto-legge, riflettente il caso dei beni denunziati, che prima del trasferimento all'Ente siano pervenuti in eredità a persone non considerate di razza ebraica.

Essa, però, per quanto autorevole, applica in definitiva un *argumentum a contrario*, il cui uso, come è noto, va contenuto entro limiti assai rigorosi, altrimenti si riesce a sconvolgere il significato chiaro della legge ed a desumere norme non espresse contrarie al sistema legislativo. Ora, il richiamato art. 30, pur disponendo che cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4 e cioè che non si fa più luogo al conferimento all'E.G.E.L.I. della quota eccedente, non autorizza in alcun modo a desumere l'opposta regola nel senso che se gli eredi sono di razza ebraica essa non si trasmette ed il conferimento debba senz'altro effettuarsi. Infatti, nel disposto non è la norma, ma un frammento di norma riguardante solo la trasmissione dei beni denunziati a persone non considerate di razza ebraica; a comporre e completare la norma stessa occorre porre come per gli acquisti che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge da parte di cittadini italiani di razza ebraica provveda il disposto dell'art. 44 del regio decreto-legge, il quale parla di aumento di patrimonio immobiliare « a qualsiasi titolo », volendo in tali acquisti comprendere evidentemente anche quelli ereditari. Per questi eredi non cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4: essi devono fare la denuncia degli aumenti di

patrimonio immobiliare; sono sottoposti all'osservanza di un termine inderogabile per effettuarla; devono sottostare alle limitazioni della proprietà immobiliare in conseguenza dei beni loro trasmessi; se questi determinano una eccedenza subiscono la ripartizione e la quota in eccedenza viene trasferita all'Ente di gestione. Per il resto non vi è deroga al codice civile; e d'altro canto gli eredi Rimini hanno già ottemperato all'obbligo della denuncia dell'aumento del loro patrimonio.

Adunque bisogna ritenere che è cessata la procedura di ripartizione iniziata nei confronti del dott. Umberto Rimini e diradare il dubbio sollevato dall'Avvocatura dello Stato nel sostenere la incompetenza della Commissione sulla questione pregiudiziale non rientrando questa fra quelle tassativamente previste nell'art. 24 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126.

Ciò non sembra esatto. Tra i compiti demandati alla Commissione ricorre innanzitutto quello di determinare, a seguito di impugnazione, il valore dei beni costituenti la quota eccedente rispetto ad un cittadino italiano di razza ebraica; ma se il dottor Umberto Rimini venne a decedere nelle particolari contingenze di cui sopra si è discusso, e per la disciplina della legge speciale non è operativa la determinazione della quota eccedente nei confronti di un defunto, la Commissione può ben vagliare i motivi che inducono a ritenere e a dichiarare cessata la procedura di ripartizione, ed a questo solo scopo, senza decampare dai limiti della competenza ad essa segnata dal legislatore.

Per questi motivi, ecc.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI SIENA PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE DEI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA.

Sentenza 12 agosto 1942; Pres. ed est. ORI; Uzielli (Avv. LEPI) e. E.G.E.L.I. (Avv. dello Stato MASINI).

Israeltti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota eccedente — Reclamo sulla determinazione del valore — Criterio di valutazione — Stima diretta (R. D.-legge 9 febbraio 1939 n. 126, norme di attuaz. ed integrazione delle disp. di cui all'art. 10 R. D.-legge 17 novembre 1938 n. 1728, sui limiti di proprietà imm. e di attività ind. e comm. per i citt. it. di razza ebraica, art. 20, 23, 24).

La Commissione istituita, ai sensi dell'art. 23 regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, per risolvere le controversie relative ai limiti imposti alla proprietà immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, giudicando sulla determinazione del valore dei beni che costituiscono la quota eccedente, fatta dall'ufficio tecnico erariale in base all'imponibile od all'estimo, procede alla stima diretta degli immobili, determinando il loro valore di mercato sulla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio (depurata dall'aliquota del venti per cento), e con riferimento all'i dati di pubblicazione del citato regio decreto-legge. (1)

(1) Nello stesso senso, v. Comm. Prov. di Roma 30 ottobre 1941, in *Foro it.*, 1941, I, 1421, con nota, ed altre successive sentenze della stessa Commissione, inedite. In senso contrario, v. Comm. Prov. di Milano 28 maggio 1941, Basevi e Egeli, Comm. Prov. di Padova 10 dicembre 1941, Viterbi e Egeli, Comm. Prov. di Bologna, Sinigaglia e Egeli, inedite.

La sentenza, richiamata nel testo della presente, della Cass. (S. U.) 16 aprile 1942, nella quale si esclude che la legge ammetta il ricorso giurisdizionale soltanto all'oggetto della constatazione della rispondenza o meno del corrispettivo al prodotto della moltiplicazione dell'imponibile per venti o dell'estimo per ottanta e si afferma, anzi, che, per stabilire la media dei prezzi, debbasi tener conto di tutti gli elementi che confluiscono alla determinazione del valore e della commerciabilità di un immobile, trovasi pubblicata in questa Raccolta, *retro*, I, 530.

In generale, sull'interpretazione e sull'applicazione delle leggi

La Commissione, ecc. (*Omissis*) -- Domanda di determinazione del valore dei beni assegnati alla quota eccedente mediante stima diretta. Questa domanda è virilmente contrastata dalla difesa dell'Egeli, la quale si appoggia anche a vario decisioni di altre Commissioni. Gli argomenti che in sostanza si adducono contro la proponibilità della domanda in esame sono questi: l'Ufficio tecnico erariale ha il dovere, per l'art. 20 del decreto 9 febbraio 1939 n. 126, di determinare il valore dei beni compresi nella quota eccedente moltiplicando l'estimo dei terreni per ottanta e l'imponibile dei fabbricati per venti. Quando l'estimo e l'imponibile risultano dai ruoli per l'anno 1939 o, in difetto, dagli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, tali dati debbono essere accettati senza possibilità di variazione o nuova valutazione (art. 17); altrimenti debbono essere determinati con le norme dettate dal citato art. 17; ma sempre il valore dei beni compresi nella quota eccedente deve essere il risultato della moltiplicazione prevista dall'art. 20. In tal modo si forma un atto amministrativo vincolato, contro il quale può ammettersi solo sindacato di legittimità, non un giudizio di merito. Inoltre, quando il decreto ha voluto che si procedesse a una stima, lo ha detto (art. 17 lettera c) e art. 20 capov.); in ogni altro caso il sistema stabilito dalla legge (e che corrisponde a quanto disposto dalla legge 7 luglio 1865 sul patrimonio degli enti ecclesiastici conservati dalla legge su Napoli) è quello di tenere conto dell'estimo o dell'imponibile. Essendo secondo legge la determinazione di valore fatta dall'Ufficio tecnico, non vi è possibilità di impugnativa. D'altra parte è contro equità che la quota consentita sia stabilita in base all'estimo o all'imponibile e che la quota eccedente venga invece valutata con stima, creando così delle disuguaglianze e delle disparità, in favore di quelli espropriati che la legge non volle certo favorire, e dando così alla legge una interpretazione estensiva anziché restrittiva quale era nella mente del legislatore.

Tutto questo argomentare però non persuade. Intanto non è vero che la legge in esame abbia voluto colpire economicamente i cittadini italiani di razza ebraica. La legge è di natura politica, non finanziaria. Il regio decreto 17 novembre 1938 n. 1728 si è preoccupato, soltanto, per ragioni politiche, di limitare quei diritti degli ebrei, che avevano o potevano avere un contenuto politico (art. 10); non ha posto limitazione alcuna alla proprietà mobiliare degli ebrei e ponendo limitazioni alla proprietà immobiliare, ha però consentito (regio decreto 9 febbraio 1939 n. 126, art. 6) che i beni immobili siano donati da ebrei a discendenti o al coniuge non considerati di razza ebraica così come ha disposto altre provvidenze di favore per gli ebrei (art. 21 cap. del decreto anno 1938 n. 1728). Onde la legge, eccezionale, non può essere interpretata con intenzione diversa da quella che ebbe il legislatore nell'emanarla (art. 12 pp. disposizioni sulla legge in generale). E d'altra parte non si può (pel citato articolo) attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse. La disposizione dell'art. 24 del decreto n. 126 è testualmente questa: « Entro trenta giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno ed entro novanta giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all'estero, il denunciante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma avverso: a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile c) la determinazione

dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti. Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili, con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 per cento ». Il capoverso spiega chiaramente la lettera a) e ne determina la portata. Quando il ricorso investe la determinazione del valore dei beni della quota eccedente la Commissione procede alla stima diretta. Il sistema della legge appare ben chiaro: la stima deve essere fatta dall'Ufficio tecnico erariale sulla base dell'estimo o dell'imponibile, certi o determinati coi criteri indicati dall'articolo 17 moltiplicato per un coefficiente fisso: e ciò perchè si presume che, nella maggior parte dei casi, tale sistema dia il giusto valore degli immobili; ma vi sono possibilità (miglioramenti apportati ai fondi o alle case ecc.) per le quali il sistema fissato non darebbe il giusto valore degli immobili; e la legge, di carattere politico, ha soltanto lo scopo di trasformare, equamente, in mobiliare il patrimonio immobiliare del cittadino ebreo, per la quota eccedente: nè vuole speculare su tale trasformazione. Perciò il cittadino ebreo ha facoltà, ove ritenga che il sistema della moltiplicazione dell'estimo o dell'imponibile pel coefficiente stabilito sia per lui lesivo, di chiedere (a proprie spese) la stima diretta. Pertanto l'accertamento dell'Ufficio tecnico erariale, compiuto secondo i precetti di legge, non vi viene intaccato dal ricorso: il ricorso non è contro l'atto amministrativo vincolato e perfetto; ma è per l'esercizio di una facoltà, riconosciuta dalla legge, che determina e concede un altro modo di valutazione dei beni costituenti la quota eccedente.

Se non si interpretasse così la legge, la lettera a) dell'art. 24 non avrebbe significato nè applicazione: l'opera della Commissione non può limitarsi, in materia di valutazione dei beni costituenti la quota eccedente, a un semplice controllo dei dati di una moltiplicazione e del loro prodotto; nè alla valutazione delle scorte vive o morte (art. 20 cap.), sola lasciata alla discrezionalità dell'Ufficio tecnico erariale. La dizione ampia e generale dell'art. 24 (lettera a) e cap. 2) stabilisce che la stima diretta degli immobili compresi nella quota eccedente sia da farsi in ogni caso, ove il ricorrente lo chieda.

Il sistema della legge è pertanto questo: per la quota consentita non si fa luogo a determinazione dell'estimo o dell'imponibile; per la quota eccedente l'Ufficio tecnico erariale deve determinarla in base all'estimo o all'imponibile, ma il cittadino ebreo ha il diritto di richiederne la stima diretta, in qualsiasi modo la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente sia avvenuta. In questo senso ha di recente deciso la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite (16 aprile 1942, Egeli contro Morpurgo, *Foro it.*, 1942, 1, 536).

Dovrà pertanto questa Commissione procedere alla stima diretta degli immobili di cui trattasi (dopo che la quota eccedente sia stata completamente determinata) con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 per cento. Ed è da stabilire che la legge, riferendosi all'ultimo quinquennio, intende cinque anni anteriori alla sua pubblicazione e cioè il quinquennio che si compie l'undici febbraio 1939. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

Competenza civile — Giudizio iniziato avanti a giudice incompetente prima dell'entrata in vigore del nuovo codice — Criterio di competenza sopravvenuto — Rilevanza (R. D. 18 dicembre 1941 n. 1368, contenente disposizioni transitorie per l'applicazione del codice di procedura civile, art. 230).

Il giudice, incompetente in base al codice di procedura

razziste, sulla loro natura politica e qualità di leggi eccezionali, v. Cass. (S. U.) 2 luglio 1942, pure in questa Raccolta, retro, I, 817, nonché Trib. Reggio Emilia 21 marzo 1942, *ibid.*, colonna 1136.